



COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. 29 Data 24-09-2026

OGGETTO:	DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE - CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE LEVATA DI GRONTARDO E GADESCO PIEVE DELMONA, NEL TRATTO AZIENDA AGRICOLA CÀ DEL SOLE - CASCINA TORRENUOVA - CÀ DE FRATI LUNEDÌ 28 SETTEMBRE 2026, DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00.
-----------------	---

IL SINDACO

- **RICHIAMATA** l'ordinanza emessa dal Comune di Gadesco Pieve Delmona, pervenuta al protocollo dell'ente con num. 3003 del 24/09/206;
- **PREMESSO** che, a seguito del temporale del 28 agosto 2026, alcune piante insistenti su un terreno agricolo privato confinante con la pubblica via sono cadute e che l'impresa Tedeschi ha programmato per lunedì 28 settembre 2026 operazioni di rimozione, in prossimità della strada comunale che collega il territorio di Gadesco Pieve Delmona alla frazione Levata del Comune di Grontardo;
- **CONSIDERATO** che, per la presenza di personale e mezzi operativi e per le possibili interferenze con la carreggiata, durante il predetto intervento non è possibile garantire la sicurezza della circolazione sul tratto stradale interessato;
- **RILEVATO** che si rende pertanto necessaria la chiusura temporanea totale della strada comunale di collegamento tra Gadesco Pieve Delmona e la frazione Levata del Comune di Grontardo, nel tratto compreso tra la località Cascina Torrenuova – Cà de Frati e l'azienda agricola Cà del Sole, limitatamente alla porzione di viabilità ricadente nel territorio e nella competenza del Comune di Grontardo;

- **RITENUTO** necessario, a tutela dell'incolumità degli utenti della strada e della sicurezza della circolazione, disporre la chiusura temporanea totale al transito per il tempo indicato, con opportuna segnaletica di preavviso, sbarramenti e indicazione dei percorsi alternativi effettivamente disponibili;
- **VISTI** gli artt. 1, 5, 6, 7, 21 e 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della Strada», e successive modifiche e integrazioni;
- **VISTO** il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di segnalamento temporaneo e delimitazione dei cantieri stradali;
- **VISTO** il D.M. 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- **VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1) LA CHIUSURA TEMPORANEA TOTALE AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00 DI LUNEDÌ 28 SETTEMBRE 2026

**SULLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA
LA FRAZIONE LEVATA DEL COMUNE DI GRONTARDO E GADESCO PIEVE
DELMONA, NEL TRATTO COMPRESO TRA L'AZIENDA AGRICOLA CÀ DEL SOLE E
LA LOCALITÀ CASCINA TORRENUOVA – CÀ DE FRATI, ESCLUSIVAMENTE PER
LA PORZIONE STRADALE RICADENTE NEL TERRITORIO E NELLA COMPETENZA
DEL COMUNE DI GRONTARDO.**

2) la chiusura dovrà essere attuata mediante idonei sbarramenti fisici e prescritta segnaletica temporanea, da collocare sul tratto comunale di competenza e presso le intersezioni utili a impedire l'immissione di veicoli e pedoni nell'area interdetta, indicando con congruo anticipo la strada chiusa, la fascia oraria e i percorsi alternativi effettivamente percorribili, da individuare senza imporre transiti su strade non idonee o soggette a divieti;

3) la chiusura non si estende ad alcun tratto di viabilità ricadente nel territorio o nella competenza del Comune di Gadesco Pieve Delomona, rispetto al quale restano ferme le determinazioni dell'Amministrazione e degli enti proprietari competenti. Eventuali segnalazioni o deviazioni da collocare fuori dal territorio comunale dovranno essere previamente concordate e assentite dai soggetti competenti;

4) per tutta la durata della chiusura, l'obbligo per gli utenti della strada di osservare i divieti e le prescrizioni resi noti dalla segnaletica temporanea, nonché le disposizioni impartite dagli organi di polizia stradale;

DISPONE

Soggetto tenuto all'attuazione delle misure viabilistiche: **impresa Tedeschi.**

- Il presente provvedimento disciplina esclusivamente la circolazione stradale, la chiusura al transito e la relativa segnaletica temporanea sul tratto stradale di competenza comunale.
- L'impresa Tedeschi dovrà provvedere, interamente a propria cura, spese e responsabilità, alla preventiva installazione, al mantenimento in perfetta efficienza per tutta la durata della chiusura e alla successiva immediata rimozione della segnaletica stradale temporanea, degli sbarramenti, delle transenne, dei dispositivi luminosi e degli ulteriori apprestamenti necessari a interdire in sicurezza la circolazione; dovrà altresì oscurare o neutralizzare i segnali permanenti eventualmente incompatibili con la disciplina temporanea.
- La segnaletica di chiusura e di deviazione dovrà essere conforme al Codice della Strada, al relativo Regolamento di esecuzione e al D.M. 10 luglio 2002 e adeguata alle caratteristiche della strada, alla visibilità, ai flussi di traffico e alle condizioni effettive dei luoghi. L'impresa dovrà impedire l'accesso al tratto interdetto da ogni possibile immissione, mantenendo in ogni momento chiara, visibile e inequivocabile la segnalazione della chiusura e dei percorsi alternativi.
- **L'impresa dovrà collocare gli opportuni preavvisi della chiusura almeno 48 ore prima dell'intervento, in posizione ben visibile presso gli accessi e le intersezioni utili, indicando lunedì 28 settembre 2026, la fascia oraria 08:00–17:00 e gli itinerari alternativi effettivamente disponibili. Le deviazioni dovranno essere chiaramente segnalate e mantenute per l'intera durata del divieto, con particolare attenzione ai veicoli provenienti da entrambe le direzioni di marcia.**
- L'impresa dovrà predisporre modalità di pronta comunicazione con i servizi di emergenza e soccorso, assicurando per quanto tecnicamente e concretamente possibile il tempestivo accesso al tratto interessato in caso di necessità, senza pregiudizio per la sicurezza. Qualora l'accesso non possa essere garantito durante la chiusura, dovrà esserne data preventiva comunicazione ai servizi interessati, indicando i percorsi di avvicinamento alternativi e un recapito operativo reperibile durante l'intervento.
- Restano a carico dell'impresa Tedeschi le responsabilità civili, penali e amministrative ad essa imputabili in relazione alla predisposizione, posa, idoneità, visibilità, stabilità, manutenzione rimozione della segnaletica temporanea e degli sbarramenti, alla gestione della chiusura e delle deviazioni, nonché agli eventuali danni a persone o cose derivanti da fatti od omissioni ad essa imputabili.

AVVERTE

- che le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi delle vigenti disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- che gli organi di polizia stradale potranno adottare, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ogni ulteriore misura temporanea necessaria a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione, in relazione alle concrete condizioni del traffico e della segnaletica;
- che, in caso di segnaletica carente, inefficiente o non conforme, ovvero di una situazione di pericolo per la circolazione, la chiusura e la relativa gestione viabilistica dovranno essere tempestivamente adeguate dagli obbligati, ferme restando le misure che potranno essere assunte dalle autorità competenti.

DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune di Grontardo e l'inserimento all'interno del sito consultabile al seguente indirizzo:
<https://www.comune.grontardo.cr.it>;
- L'invio della presente:

1. Al Comando dei Carabinieri – Stazione di Vescovato (CR);
2. all'impresa Tedeschi, per gli adempimenti di competenza
3. Alla Polizia Locale dell'Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria;
4. al Sindaco del Comune di Gadesco Pieve Delmona;
5. al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Grontardo.

RICORDA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990 n° 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n° 1034 e successivo Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia;

L'ufficio di Polizia Locale ed il Comando Carabinieri territorialmente competenti, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il Sindaco
F.to Sparacino Santo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente ordinanza è pubblicata, in data odierna, per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online dell'Ente.

Grontardo, 25-09-2026

Il Resp. della Pubblicazione
F.to Catenacci Barbara

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Grontardo, 25-09-2026

IL Resp. della Pubblicazione
(Catenacci Barbara)